

## LA RESPONSABILITA' IN MEDICINA

a cura di

Marco Perelli Ercolini

Con l'allocuzione di "*responsabilità in medicina*" si intende la consapevolezza dell'impegno assunto o di un comportamento, correlata alle funzioni di affidamento e controllo, di guida e di azione e si esaspera in caso di danno, per cui si viene chiamati a rispondere per violazione di un obbligo.

Abbiamo una responsabilità morale, una responsabilità penale, una responsabilità civile, una responsabilità amministrativa, una responsabilità deontologica, una responsabilità dirigenziale.

Infatti va tenuto presente che nella professione medica, più che nelle altre attività, si impone, a chi la esercita, di osservare norme stabilite in modo specifico dall'ordinamento giuridico ed anche altre regole, di varia specie, che pur avendo riferimento con la singolarità del caso concreto derivano comunque da principi previsti in via generale dall'ordinamento stesso. Il mancato rispetto di uno o più di questi obblighi può determinare delle conseguenze i cui riflessi sono diversi a secondo della natura e dell'entità del danno che è stato eventualmente provocato.

Si hanno conseguenze di natura disciplinare, penale, civile, amministrativa, deontologica, ecc. per colpa lieve, grave e così via.

Il complesso di tali conseguenze viene denominato "*responsabilità*".

La responsabilità comunemente intesa è quindi una situazione con implicazioni sanzionatorie che l'ordinamento pone a carico di chi tiene una condotta antigiuridica provocando un danno a terzi.

Il medico più degli altri professionisti è, dunque, vincolato al rispetto di norme e precetti e il mancato rispetto può configurare molteplici forme di responsabilità.

Ma quali sono i limiti dell'agire in medicina?

Costituiscono limiti oggettivi e soggettivi il rispetto delle *leges artis* dell'agire, secondo scienza e coscienza, nel momento storico, la consapevolezza dell'agire con personale e in strutture tecnicamente idonee, il bilanciamento ponderato dei rischi/benefici, la competenza consapevole dell'operatore sanitario, la mancata o incompleta acquisizione del consenso (consenso informato).

Inoltre il medico (tranne per la medicina e chirurgia estetica, ivi comprese alcune parti dell'odontoiatria) contrae nei riguardi del paziente "*una obbligazione di mezzi*" e non "*una garanzia di risultato*". Tuttavia tra un modello di attribuzione della responsabilità sulla base delle norme regolatrici della fattispecie dell'illecito civile e quello che ruota invece intorno all'inadempimento ad obblighi positivi di comportamento, aventi per oggetto la conservazione dell'integrità del *bene salute* affidato alla cura del medico, oggi sembra prevalere questa seconda tendenza.

Il problema giurisprudenziale della colpa del medico verrebbe spigolato meno attraverso l'ottica dell'entità dell'errore, come metro valutativo della *malpractice*. Posta una autonomia del medico nelle scelte, queste scelte non possono tuttavia essere avventate né fondate su semplici esperienze personali, ma derivanti dalle esperienze che costituiscono le cosiddette *leges artis* colla scelta della condotta più appropriata, fermo restando il rispetto della integrità fisica e psichica della persona.

### **Responsabilità morale**

La prestazione del medico non può esaurirsi nell'arida prestazione d'opera e nella rigorosa osservanza delle norme di legge, ma deve attenersi anche ai principi morali universali ispirati alla solidarietà umana, al rispetto della vita, della persona e al sollievo della sofferenza così come espressi nel giuramento di Ippocrate.

Secondo Guillen il corretto agire del medico, oltre che sul piano scientifico, deve misurarsi anche su quello morale, attraverso l'introduzione di -valori- nelle scelte decisionali sanitarie, finalizzate ad aumentare la qualità.

La violazione etica non trova sanzioni dirette, ma porta alla disapprovazione della comunità sociale oltre all'eventuale conflitto interiore col proprio io.

### **Responsabilità deontologica**

Il medico deve agire rispettando le norme interne di autoregolazione stabilite nel Codice di deontologia medica.

La soggezione alla disciplina dell'Ordine non riguarda solo l'esercizio della libera professione, ma anche quello relativo al rapporto di dipendenza da una Amministrazione sia pubblica che privata.

Il mancato rispetto può comportare sanzioni disciplinari erogate dal Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di iscrizione del medico.

### **Responsabilità giuridica**

La responsabilità giuridica deriva dal mancato rispetto di fonti normative che sanciscono obblighi e divieti. In caso di inadempienza sono previste sanzioni che possono essere penali, civili e amministrative.

La responsabilità penale è personale e deriva da un comportamento attivo o omissivo previsto come reato dal codice penale.

La responsabilità civile presuppone un danno patrimoniale da riparare con risarcimento.

- **Responsabilità penale** - L'errore professionale colpevole presuppone una prestazione professionale viziata da una condotta con errore grave, inescusabile, apprezzabile cui consegue un danno al paziente, sussistendo un nesso causale tra l'errore del medico e il danno subito dal paziente; la responsabilità professionale non può essere evocata in presenza di un danno cagionato da un caso fortuito oppure da una imprevedibilità dell'evento.  
A proposito di errore ricordiamo come questo possa essere prevedibile, scusabile o inescusabile.  
Inoltre il danno può derivare da una condotta attiva oppure da omissione.  
Va anche ricordato come con la parola "*colposo*" si intende un evento che, anche se preveduto, è avvenuto contro l'intenzione cioè non voluto dall'agente e che si è verificato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini e discipline. La colpa può essere specifica per trasgressione di norme specifiche oppure generica per negligenza, imperizia o imprudenza. Può essere grave se sono violate le regole minime di diligenza, prudenza e perizia oppure lieve se la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza si realizzano in situazioni complesse e fuori del comune.

Al contrario "*doloso*", o secondo l'intenzione, è quando l'evento dannoso o pericoloso risultante dall'azione o dalla omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione.

"*Preterintenzionale*" è quando il risultato dell'azione è più grave di quello voluto dall'agente.

Nell'esercizio professionale ordinariamente è ravvisabile l'elemento colposo. Ricordiamo che il delitto per lesioni personali colpose è perseguibile a querela della persona offesa indipendentemente dalle circostanze aggravanti e solo il delitto di omicidio è perseguibile d'ufficio.

Imperizia	La non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
Negligenza	Trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
Imprudenza	Chi adotta una condotta pericolosa
Inosservanza a leggi, norme, regolamenti, ecc.	L'inosservanza di regole imposte e note e non cadute in disuso

- Responsabilità civile** - La responsabilità civile è una responsabilità di tipo patrimoniale e consiste nell'obbligo di risarcire un danno conseguente a un illecito comportamento. In campo medico per giudicare una condotta colposa va tenuto conto non solo dell'entità dell'errore e del difetto di diligenza, prudenza o perizia professionale, ma anche della natura e complessità dell'atto medico: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà, in casi straordinari e eccezionali il medico non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave, al contrario il medico risponde anche per colpa lieve sui danni causati per casi ordinari ove è prevista la necessità di una media diligenza e preparazione.

In ambito civilistico abbiamo due differenti forme di responsabilità con connotazioni giuridiche diverse: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale.

## **LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE** **codice civile 1176**

*derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti*

- L'obbligazione del sanitario è di mezzi, non di risultato (con eccezione della chirurgia estetica e dell'odontoiatria)
- Il medico, generalmente, è responsabile anche per colpa lieve
- Si ha colpa quando l'evento, non voluto dal soggetto, è imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza a leggi e regolamenti
- Se la prestazione del medico implica la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità sussiste solo in caso di dolo o colpa grave
- Nell'adempiere alla sua prestazione, il medico deve usare la diligenza ordinaria richiesta nella sua attività
- Per ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario della prestazione e di essere stato danneggiato da questa
- Il medico, per evitare la condanna, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi
- La prescrizione, di regola, è decennale

## **LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA'** **EXTRA CONTRATTUALE** **codice civile 2043**

*ricorre allorché non sia ravvisabile un rapporto contrattuale diretto tra il paziente e il medico, ma questi sia legato a una struttura cui il medico stesso faccia capo, questa volta attraverso a un rapporto contrattuale*

1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale (o "aquiliana") è subordinato all'esistenza dei seguenti elementi:
  - una condotta dolosa o colposa del medico
  - un danno
  - un nesso di causalità tra condotta e danno
  - dolo o colpa del danneggiante
2. La responsabilità extracontrattuale prescinde dalla esistenza di un vincolo contrattuale o obbligatorio
3. Le principali differenze con la responsabilità contrattuale sono le seguenti:
  - il danneggiato deve provare, oltre alla esistenza del danno e del rapporto di causalità, anche la colpa del medico
  - in materia di responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante
  - la prescrizione è quinquennale

### **Responsabilità amministrativa**

La responsabilità amministrativa si collega al mancato rispetto delle leggi, norme, regolamenti, disposizioni riguardati l'ente con infrazioni amministrative, in particolare per danni erariali (derivanti da condotta omissiva o commissiva con dolo o colpa grave) o disciplinari. Riguarda il personale dipendente o con rapporti anche convenzionali col Servizio sanitario nazionale. Potrebbe anche essere definita come la responsabilità nei riguardi della Pubblica Amministrazione.

Le più comuni infrazioni che vengono assoggettate a misure disciplinari di tipo amministrativo sono:

- la grave negligenza in servizio (ivi compreso il mancato rispetto degli orari di servizio)
- il contegno scorretto nei riguardi degli altri dipendenti, degenti e pubblico
- la violazione del segreto professionale o d'ufficio
- l'uso dell'impiego a fini di interessi personali
- la tolleranza di abusi commessi dai subalterni
- la richiesta o l'accettazione di compensi o di regali per compiti svolti per ragioni d'ufficio.

Alcune infrazioni possono avere anche risvolti penali.

L'inosservanza di norme e regolamenti o degli accordi convenzionali comporta sanzioni disciplinari.

### **Responsabilità dirigenziale**

La responsabilità dirigenziale è connessa all'incarico di funzione dirigenziale cioè alla nuova atipica figura dirigenziale del medico ospedaliero, come datore di lavoro, nonché come nuova figura collegata all'attività amministrativa e gestionale verso il raggiungimento degli obiettivi proposti in termini di cifre o non di salute.

Ne derivano al medico nuove responsabilità, oltre alla tradizionali responsabilità dell'attività svolta:

- la responsabilità in vigilando e dirigendo come datore di lavoro
- la responsabilità dei risultati della gestione finanziaria, tecnico e amministrativa
- la responsabilità della realizzazione dei programmi rispetto agli obiettivi prefissati, assai spesso imposti.